

Deliberazione n. 6 dd. 07/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli artt. 1 e segg. della L.P. 30.12.2014, n. 14, inerenti l'istituzione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), quale tributo proprio dei Comuni.

Rilevato che la predetta imposta ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2015 ed ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale), di cui all'art. 1, commi 639 e segg. della legge n. 147/2013.

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 04 dd. 25.03.2015, l'Amministrazione comunale, esercitando la facoltà espressamente attribuita dall'art. 8, comma 2 della citata L.P. 14/2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta in argomento; detto Regolamento è stato modificato una prima volta con delibera nr. 3 dd. 30/03/2016.

Vista ora la L.P. 29.12.2016 n. 20 (legge di stabilità 2017) che all'art. 14 ha dettato alcune modifiche alla L.P. 14/2014, disponendo tra l'altro:

Immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS (art. 14 comma 4 lettera c)). L'esenzione relativa agli immobili posseduti dalle "Cooperative Sociali" e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende sanitarie) stabilita per il periodo d'imposta 2016 viene ora prevista anche per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, in forza della nuova formulazione dell'articolo 14 comma 6ter. Rimangono invariati i presupposti e le modalità di applicazione dell'esenzione come illustrati sia nella Guida Operativa che nelle altre pubblicazioni presenti su questo sito.

Fabbricati assimilati ad abitazione principale per acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari (art. 14 comma 2 lettera a)). E' stata modificata (completamente sostituita) la norma di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a). La nuova formulazione non innova sul piano sostanziale né i presupposti né le modalità di applicazione dell'assimilazione ad abitazione principale (facoltativa) ivi prevista ma ne definisce puntualmente la portata, anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi emersi.

Considerato che non viene proposta l'introduzione (facoltativa) di cui all' art. 14 comma 2 lettera d) Aliquota agevolata/esenzione per le aree edificabili non trasformate in "non edificabili", perché darebbe luogo a perdita di gettito rilevante pur non esattamente quantificabile dal punto di vista economico (allo stato attuale non è stata negata alcuna trasformazione urbanistica richiesta).

Uditi gli interventi come riportati a verbale; la cons. Gervasi non è d'accordo sul mancato accoglimento dell'esenzione/agevolazione di cui all'art. 14 comma 2 lett. d) in quanto rappresenta una tutela per il cittadino:

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. e di esse, in particolare, gli artt. 5 e 26, comma 3, lett. a).

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L..

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 1 (Gervasi Dolores), espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti, esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 25.03.2015, e modificato con delibera nr. 03 dd. 30/03/2016, modifiche evidenziate in colore nel testo regolamentare che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di evidenziare che le modifiche regolamentari disposte con il presente provvedimento trovano applicazione dal 1^a gennaio 2017, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.P. n. 14/2014.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

4. Di informare ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.R.R.O.C. D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010 n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.